



## COMUNE DI BIOGGIO

6934 Bioggio, 07.11.2017

### ***Ordinanza Municipale*** ***Disposizioni in caso di nevicate o gelo***


Il Municipio di Bioggio, richiamati gli art. 107 e 192 LOC e ogni altra disposizione di legge vigente ed applicabile in materia, in previsioni di nevicate e/o gelate durante l'imminente stagione invernale, con RM no. 1456/2017

#### **o r d i n a:**

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi, o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o in caso di minaccia di precipitazioni nevose è vietato posteggiare le auto ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve, dal servizio spargimento sale e ghiaia o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline sporgenti sulle strade o sulle piazze pubbliche di tegole para-neve o di altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.  
**I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno a persone, animali o cose provocato dalla caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti o dalle pensiline dei loro stabili.**
5. Durante la stagione invernale ed in particolare in situazioni di pericolo di gelo è vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc ...
6. Le cinte ed i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero. In caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
7. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
8. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 208 LOC).
9. La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 10.11.2017 al 09.12.2017 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione, riservato l'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il sindaco:

  
Eolo Alberti



Il segretario:

  
Massimo Perlasca